

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IN VIGORE DAL 5 FEBBRAIO 1996

Approvato con deliberazione consiliare n.115 del 19.12.1995

Controllata dal CO.RE.CO. nella seduta del 5/02/1996 n. 96/0006

Modificato con deliberazione consiliare n. 47 del 25/07/2007

Titolo 1. CONCESSIONE D'USO GIORNALIERO DELLE SALE DI PROPRIETÀ' COMUNALE.

Art. 1 Oggetto

Le sale comunali, di cui all'allegato A), possono essere utilizzate, oltre che per iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, per tutte le attività tese a favorire l'incontro e la partecipazione dei cittadini, promosse da associazioni che operano nell'ambito della Costituzione repubblicana.

Art. 2 Soggetti ammessi e natura della concessione.

La concessione delle sale è gratuita per le attività promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale, per le attività culturali, sportive e ricreative d'interesse dei cittadini del Comune, che non si prefiggano scopo di lucro, per le attività dei gruppi e delle associazioni di volontariato con finalità pubbliche fatto salvo il rimborso delle spese. La concessione delle sale avviene dietro pagamento di un canone giornaliero di concessione per le riunioni di partiti politici, di sindacati, di associazioni economiche e religiose, per le riunioni condominiali e per sessioni di prove teatrali e musicali. In nessun caso è prevista la concessione delle sale per riunioni o feste private.

Art. 3 Controversie

In caso di controversia sulla natura dell'attività per cui viene richiesta la sala, in riferimento al pagamento del canone o meno, competente a decidere in maniera insindacabile sulla questione è il Coordinatore di Settore o, in sua assenza, il Segretario Comunale.

Art. 4 Procedure per le domande

Le domande per ottenere le sale devono pervenire al Centro Civico di Calderara di Reno in via Roma, 12 almeno 6 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni e dovranno indicare chiaramente il motivo per il quale viene richiesta la sala e specificare il giorno e l'orario di impegno della medesima.

Art. 5 Pagamento del canone

La concessione delle sale a pagamento è subordinata all'obbligo da parte del richiedente del preventivo versamento corrispondente all'importo del canone.

I concessionari dovranno effettuare il versamento sul ccp n. 17276403, indicando la causale del versamento.

Le tariffe vengono determinate con apposito provvedimento giuntale.

Art. 6 Rinuncia

Il concessionario che ha regolarizzato il pagamento, in caso di successivo impedimento ad effettuare la manifestazione deve far pervenire la rinuncia almeno 2 giorni prima della data fissata per la manifestazione.

In tale caso la somma versata sarà rimborsata.

In caso di mancato preavviso entro i termini indicati, il concessionario perde il diritto al 50% della somma versata in c/ affitto.

Art. 7 Revoca

Il Coordinatore di Settore ha facoltà, con motivato provvedimento, di revocare con anticipo di 4 giorni lavorativi una concessione già accordata. Detto anticipo potrà essere ridotto per cause di forza maggiore.

In tale eventualità vanno restituite le somme già versate per l'uso delle sale.

Il richiedente non potrà pretendere alcun risarcimento di danni, né esperire azioni di rivalsa per spese o altro sostenute in proprio.

Art. 8 Stato delle cose

Le sale vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano.

Art. 9 Condizioni di concessione

L'uso delle sale deve essere effettuato dal concessionario in modo da evitare ogni possibile danno alle stesse e alle attrezzature in esse presenti.

Le sale, al termine dell'uso, dovranno essere riconsegnate nelle stesse condizioni di funzionalità e di pulizia in cui erano state prese in consegna.

Art. 10 Risarcimento dei danni

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento degli eventuali danni riscontrati dal responsabile dei Centri Civici; sono pure a carico del concessionario gli eventuali danni sofferti da persone o cose di terzi.

Art. 11 Vigilanza

I richiedenti si impegnano, sotto la loro responsabilità, alla apertura a alla chiusura delle sale. E' comunque fatto salvo il diritto di visita o di presenza del personale dipendente durante l'utilizzo della sala.

Art. 12 Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme generali di sicurezza e a predisporre tutte le opportune forme di vigilanza durante il periodo d'uso delle sale stesse, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti.

Il concessionario è altresì tenuto a munirsi di tutti i permessi previsti dalla legge per l'iniziativa che intende tenere.

Art. 13 Registro delle prenotazioni

Presso il Centro Civico verrà tenuto un registro con le prenotazioni delle sale, a disposizione di tutti i cittadini e che fa fede alle assegnazioni.

Art. 14 Accettazione delle condizioni

La richiesta di utilizzo di una sala comunale implica completa e incondizionata accettazione del presente Regolamento e delle successive modificazioni e alle disposizioni verbali eventualmente imposte.

TITOLO II CONCESSIONE D'USO PLURIENNALE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art.15 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso pluriennale di locali di proprietà che l'Amministrazione comunale intende mettere a disposizione delle Associazioni che ne facciano richiesta, al fine di favorire lo sviluppo e l'attività delle forme associative ed il volontariato ai sensi dell'Art.6 dello Statuto del Comune.

Art.16 Natura della concessione

La concessione in uso ha natura di concessione amministrativa con espressa esclusione della normativa vincolistica in materia di locazioni di immobili, di cui alla legge 27/07/1978 n.392 e successive modifiche e integrazioni.

Art.17 Soggetti ammessi

Possono presentare richiesta di concessione le Associazioni non aventi comunque scopo di lucro regolarmente iscritte all'Albo comunale delle forme associative e di volontariato, come disposto dall' art. 19 del Regolamento Comunale disciplinante la partecipazione popolare.

Non possono presentare richieste di concessione le Associazioni legate a partiti politici, sindacati o simili.

Art.18 Concessione

La concessione viene disposta con deliberazione di Giunta Comunale sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute nei termini indicati da apposito bando, su proposta del servizio competente per attività.

Art.19 Contenuti e pubblicazione del bando

Il bando contiene l'indicazione dei locali dei quali viene prevista la concessione a canone da determinarsi , del termine per la presentazione delle domande e della documentazione da allegare alle stesse, dei diritti ed obblighi dei concessionari, dei criteri di valutazione di cui al successivo art.20.

Il bando viene pubblicato all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici per almeno 20 giorni.

Art.20 Criteri di valutazione delle domande

I criteri di valutazione sono di seguito indicati in :

A) interesse pubblico	Da 5 a 10 punti
B) Esistenza di un accordo sottoscritto fra almeno tre Associazioni per l'utilizzo del medesimo locale, sviluppando così forme di coordinamento ed economia delle risorse	Punti 10
C) operatività nel territorio, inteso come quantità ed importanza delle iniziative realizzate nell'ultimo biennio nell'ambito del territorio comunale	Da 4 a 8 punti
D) Maggior numero di iscritti residenti nel territorio comunale	Da 4 a 8 punti
E) Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. 31/05/1993, n. 26	Punti 4
F) Operatività da maggior tempo	Punti 2

Art.21 Graduatoria

In base al punteggio ottenuto sommando i valori fissati nell'articolo precedente, viene redatta una graduatoria per l'assegnazione dei locali, valida fino al termine della concessione.

L'assenza di uno o più requisiti di cui all'art. 20 non comporta l'esclusione dal bando. La graduatoria viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni.

Art.22 Durata

La concessione ha durata triennale fatta salva la facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione Comunale in forza di un provvedimento di decadenza per inosservanza di obblighi od in forza di un provvedimento di revoca per ragioni di opportunità o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per avvenuta cancellazione dell'Associazione concessionaria dall'Albo delle forme associative e di volontariato.

Il concessionario ha facoltà di recesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla relativa comunicazione senza obbligo di motivazione.

In caso di recesso, può subentrare come concessionario la prima Associazione avente diritto nell'ambito della graduatoria prevista dall'art.21.

Art.23 Nuova Concessione

Al termine della concessione l'Amministrazione provvede all'assegnazione dei locali mediante pubblicazione di un nuovo bando.

Art. 24 Disciplinare

L'immissione in possesso è subordinata al perfezionamento di apposito disciplinare conforme allo schema allegato al presente Regolamento.

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO ALLA
ASSOCIAZIONE.....

DEI LOCALI SITI IN

L'anno millenovecento.....,il giorno.....del mese di.....nella
Residenza Municipale di Calderara di Reno.

TRA I SIGNORI

1)REGGIANI MASSIMO,nato a.....il.....che agisce nella
sua qualità di Sindaco e legale rappresentante dell'Amministrazione concedente,in
esecuzione del regolamento approvato con atto consiliare
n.....del.....(C.F.:);

2).....,nato a.....il.....che agisce nella
sua qualità di Presidente/legale rappresentante dell'Associazione
denominata.....;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1) NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

In esecuzione del Regolamento come sopra approvato il comune di Calderara di Reno,
nella sua qualità di proprietario, concede in uso alla
Associazione.....

come sopra rappresentata/e,i locali siti in

consistenti

in.....

di circa mq.

La presente concessione amministrativa potrà essere sempre ritirata in forza di apposito
provvedimento di decadenza per inosservanza di obblighi od in forza di apposito
provvedimento di revoca per ragioni di opportunità o per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse.

Non è comunque applicabile la disciplina vincolistica in materia di locazione di immobili,
di cui alla Legge n.392/78 e successive modifiche ed integrazione.

ART.2) DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata triennale con decorrenza
dal.....

ART.3) DESTINAZIONE

I locali in oggetto vengono concessi ad uso sede della/e predetta/e Associazione/i, per la
realizzazione dei fini statutari, in conformità a quanto previsto dal Regolamento come
sopra approvato.

E' vietato al concessionario,sotto pena di decadenza immediata dalla presente
concessione,destinare i locali ad un uso diverso.

Qualsiasi altra destinazione è espressamente inibita.

ART.4) SUB CONCESSIONE

E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo,anche gratuitamente,in tutto o in parte,l'unità oggetto del presente disciplinare senza il permesso scritto del concedente.Il silenzio o l'acquiescenza del concedente all'eventuale mutamento dell'uso,alla cessione o sub concessione dei locali,avranno valore di mera tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario.

La violazione della presente clausola determinerà la decadenza ipso iure della concessione.

ART.5) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Il concessionario si impegna a mantenere l'immobile oggetto del presente disciplinare in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza,salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà altresì provvedere,a sua cura e spese a tutte le opere di manutenzione e riparazione ordinaria,come da elenco allegato, nonché a tutte le spese relative alla fornitura di acqua,gas,energia elettrica ,all'eventuale allacciamento telefonico e relative bollette d'uso.

Sono interamente a carico dell'Amministrazione le spese relative alla manutenzione e riparazione straordinaria ,come da elenco allegato.

ART.6) MIGLIORIE E INNOVAZIONI

I locali vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano;ogni intervento che il concessionario ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene dovrà essere preventivamente autorizzato dal concedente e rimarrà a beneficio della proprietà; sebbene autorizzato, il concessionario provvederà direttamente a sostenere oneri e spese senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportati.

ART.7) VISITA

Il concessionario ha sempre facoltà di accedere ai locali,previo avviso,durante la concessione,anche per l'esecuzione dei lavori.

ART.8) MAN LEVA

Il concessionario è costituito custode dei locali oggetto del presente disciplinare ed esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi o colposi dei propri soci, di terzi, o di altro personale che abbia accesso ai locali.

Il concessionario esonera altresì il concedente da responsabilità per danni ai terzi derivanti da sua colpa per spandimento d'acqua,fuga di gas,incendi e per ogni altro o qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso dei locali.

ART. 9) FACOLTA' DI RECESSO

Il concessionario ha facoltà di recesso senza obbligo di motivazione:l'eventuale recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla relativa comunicazione,che dovrà essere effettuata per iscritto e dichiarata al Protocollo Generale del Comune.

ART.10) SPESE

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Amministrazione tutte le spese relative e conseguenti la seguente concessione-contratto,nessuna eccettuata ed esclusa.

Letto,approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CONCESSIONARIO/I

IL/I

A norma degli artt.1341 e 1342,Codice Civile i concessionari,previa lettura delle clausole contenute nel presente disciplinare,con particolare riguardo alle n.1(natura e oggetto della concessione),
n.3 (canone concessorio),n.4 (destinazione),n.5 (subconcessione),n.7 (migliorie e innovazioni),
n.9 (manleva),dichiarano di espressamente approvarle reietta ogni eccezione ed istanza.

IL SINDACO
CONCESSIONARIO/I

IL/I

ALLEGATO A)

- 1) Salone del Centro Civico di Lippo sito in via Castaldini 2
- 2) Salone del Centro Civico di Longara sito in via Longarola 33/A

Allegato B

Tariffe giornaliere da applicare per la concessione delle sale comunali di cui all'allegato A.

Partiti politici

Sindacati,

Associazioni economiche,

L. 100.000

Enti religiosi,

Riunioni condominiali,

Sessioni di prove teatrali ecc.;

Partiti, gruppi, movimenti e schieramenti presenti nelle competizioni elettorali, in parti eguali tra loro, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali e limitatamente al periodo consentito per lo svolgimento della propaganda elettorale;

L. 50.000

Attività promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale,

Attività culturali,

gratuito

Sportive,

Ricreative;